

Nell'area riservata di Agenzia entrate Riscossione si attendono i moduli di pagamento

Rottamazione 4 a gonfie vele

Già congelate le cartelle inserite nelle istanze di adesione

DI GIULIANO MANDOLESI

La rottamazione quater procede a gonfie vele: nel portale dell'agenzia delle entrate riscossione (AdER) risultano già sospese e non pagabili online le cartelle effettivamente sanabili inserite nella domanda per la definizione agevolata.

Inoltre, sempre nell'area riservata del sito dell'AdER, nella sezione dedicata ai documenti della definizione agevolata, risulta messa a disposizione dei contribuenti che hanno già ricevuto per PEC la comunicazione delle somme dovute la relativa copia.

Nella stessa sezione l'agenzia delle entrate riscossione metterà anche a disposizione la copia di moduli di pagamento per le scadenze successive alla decisa, essendo, i primi dieci bollettini (in caso di opzione per il pagamento in forma rateale nel numero massimo di rata previsto dalla normativa) già allegati alla comunicazione delle somme dovute. È presumibile che i moduli di pagamento delle citate "rate successive" verranno inviati solo a coloro che non sono decaduti dalla definizione ovvero che sono in linea con il piano di versamenti.

Inibiti i pagamenti delle cartelle rottamate. Le cartelle/avvisi contenenti carichi oggetto di rottamazione "accettata" dal riscossore, ovvero presenti nella comunicazione delle somme dovute come debiti effettivamente definibili, non risultano più pagabili online nell'area riservata del sito AdER.

Sul sito infatti le cartelle risultano tra quelle "da saldare" ma viene segnalato che il documento non è pagabile e risulta sospeso.

L'inibizione selettiva del servizio di pagamento online è sicuramente una accortezza per evitare che i contribuenti debitori possano commettere errori pagando cartelle in realtà inserite in domande di definizione agevolata accettate.

La comunicazione delle somme dovute in copia nell'area riservata.

Come anticipato da ItaliaOggi del 3 agosto scorso, l'agenzia delle entrate riscossione, con grande anticipo rispetto alla data di scadenza prevista per il prossimo 30 settembre, sta recapitando massivamente sulle pec dei richiedenti (delegati e professionisti compresi) la comunicazione delle som-

me dovute a seguito della presentazione delle istanze per l'adesione dalla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Attualmente l'invio delle comunicazioni non sta seguendo uno specifico ordine ma, sulla base di una ricognizione effettuata da ItaliaOggi, risulta comunque in una fase più che avanzata per cui è ragionevole pensare che sarà completata la trasmissione delle lettere con grande anticipo rispetto al 30 settembre 2023.

Coloro che hanno fatto richieste per l'adesione alla rottamazione e che hanno ricevuto già la comunicazione delle somme dovute, possono trovarne copia nell'area riservata del sito AdER nella sezione "documenti della definizione agevolata" selezionando nel menù "copia comunicazione rottamazione-quater L. n. 197/2022 (essendo presenti sul sito anche tutti gli altri documenti relativi alle pre-

cedenti rottamazioni/saldo e stralcio).

A breve il ContiTU. Subito dopo il 30 settembre, come nelle altre edizioni delle rottamazioni, verrà messo a disposizione dei contribuenti ed attivato sul sito dell'agenzia delle entrate riscossione il servizio ContiTu che permetterà ai debitori di mettere mano ai propri piani di dilazione della definizione agevolata scegliendo eventualmente di completare la definizione soltanto per alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione delle somme dovute abbandonando le altre.

Il meccanismo era utilizzabile le scorse edizioni delle rottamazioni per un massimo di 3 volte per ciascuna comunicazione e concedeva la possibilità di ridefinire i piani ma non il numero delle rate che restava quello indicato nella domanda di adesione.

© Riproduzione riservata

Frode Iva, spesometro può provare colpevolezza

Lo spesometro è sufficiente a far condannare il vertice della cartiera per frode fiscale ed evasione Iva. La comunicazione alle Entrate basta per la responsabilità penale quando a farla è un'azienda senza una vera struttura né dipendenti. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 36573/2023, ha confermato la condanna a carico di un manager che aveva presentato fatture emesse dalla sua cartiera e di cui l'amministrazione finanziaria aveva avuto notizia mediante lo spesometro. La terza sezione penale ha spiegato che il reato è un illecito di modo; il dolo di evasione è volontà di evasione dell'imposta mediante le specifiche condotte tipizzate dal legislatore penale-tributario. Se per il legislatore penale tributario nemmeno l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, o le false rappresentazioni contabili e i mezzi fraudolenti per impedire l'accertamento delle imposte, sono sufficienti ad attribuire penale rilevanza alle condotte di cui agli artt. 2 e 3, dlgs. 74/00, essendo necessario il fine di evasione, a maggior ragione il "dolo di omissione" non solo non può essere ritenuto sufficiente a integrare, sul piano soggettivo, il reato di omessa dichiarazione ma nemmeno può essere confuso con il dolo di evasione. La volontà omissiva prova la consapevolezza della sussistenza dell'obbligazione tribu-

aria e del suo oggetto, e dunque di uno o alcuni degli elementi costitutivi della fattispecie, non prova il fine ulteriore della condotta. In altre parole, il dolo di evasione esprime l'autentico disvalore penale della condotta e restituisce alla fattispecie la sua funzione selettiva di condotte offensive ad un grado non ulteriormente tollerabile del medesimo bene tutelato anche a livello amministrativo. Il dolo specifico di evasione, per la sua forte carica intenzionale, segna il punto di frattura più grave tra l'atteggiamento antidoveroso dell'autore del fatto illecito, l'ordinamento giudico ed il bene protetto, un punto di non ritorno che giustifica il sacrificio della inviolabilità della libertà personale in considerazione del livello di aggressione al bene e della funzione rieducativa della pena. E' proprio questo scopo che nei reati in materia di dichiarazioni fiscali giustifica, rispetto agli omologhi illeciti amministrativi, la reazione punitiva dello stato e ne spiega la rilevanza penale.

Debora Alberici

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Residenza estera con credito di imposta

In mancanza di una disposizione di natura convenzionale che disciplini il trasferimento di residenza in corso d'anno attraverso lo strumento del c.d. "split year" non è possibile invocare quanto disposto dal commentario Ocse in ordine al concetto di residenza parziale essendo quest'ultimo non vincolante stante la sua natura di soft law.

È quanto emerge con forza leggendo l'ordinanza n. 25690 pubblicata dalla suprema corte di cassazione in data 4 settembre 2023 in cui era stato coinvolto un noto ex calciatore della squadra di calcio A.C Milan il quale contestava di aver subito sui redditi del periodo d'imposta 2012 una doppia tassazione causata dal suo trasferimento, avvenuto nel mese di luglio 2012, dalla squadra meneghina al club della capitale francese Paris Saint-Germain Football Club.

Causa di tale doppia imposizione, chiariva il contribuente, si sarebbe dovuta ricercare nell'applicazione congiunta tra l'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, il quale assoggetta a tassazione i soggetti residenti in Italia sui redditi world wide e l'articolo 166 del Code general des impôts secondo cui "se un contribuente in passato residente all'estero trasferisce la propria residenza in Francia, il reddito colpito dalla tassazione è contato dal giorno dello stabilimento".

Secondo il contribuente tale doppia imposizione si sarebbe potuta evitare attraverso l'applicazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia letta alla luce di quanto disposto dal paragrafo

2.10 del commentario all'articolo 4 del modello Ocse, il quale raccomanda l'applicazione del meccanismo (criterio) dello split year nelle ipotesi di trasferimento di residenza avvenuto in corso d'anno.

I giudici della suprema corte non hanno aderito alla tesi del contribuente precisando innanzitutto che l'articolo 4 della convenzione tra Italia e Francia non prevede la disciplina del frazionamento d'anno (split year) e ricordando che il commentario Ocse "non ha valore normativo e costituisce una raccomandazione diretta ai paesi aderenti (...) i quali, tuttavia, nel delineare la disciplina convenzionale, sono liberi di darvi attuazione. Le disposizioni contenute nel commentario, non vincolanti ed aventi natura di soft law, fungono da strumento di indirizzo ed ausilio nell'interpretazione dell'esatto contenuto e delle finalità delle convenzioni internazionali basate sul relativo Modello".

In definitiva, quindi, secondo la cassazione qualora la convenzione di riferimento non preveda il meccanismo dello split year per i trasferimenti di residenza avvenuti in corso d'anno, per eliminare la doppia imposizione l'unico strumento utilizzabile è da ritenere debba essere quello del credito d'imposta previsto dall'articolo 24 delle convenzioni senza che possa essere invocato, in alcun modo, quanto precisato dal commentario Ocse in materia di residenza parziale al paragrafo 2.10 dell'articolo 4 del modello Ocse stante la sua natura di soft law.

Maria Lucia di Tanna e Davide Greco

© Riproduzione riservata